



Città di Pescia

Comune di Pescia
Provincia di Pistoia

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

Approvato con delibera di C.C. n. 28 del 19 Aprile 2007

Modificato con delibera di C.C. n. 17 del 28 Marzo 2008

Modificato con delibera di C.C. n. 45 del 9 Luglio 2012

Art. 1	Oggetto del Regolamento
Art. 2	Aliquote
Art. 3	Esenzioni
Art. 4	Rinvio a disposizioni di legge

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione e l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF istituita dall'articolo 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 446/97 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 2

ALIQUOTE

1. Il Comune di Pescia applica l'addizionale comunale IRPEF dal 01 gennaio 2002.
2. L'aliquota della addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dall'art. 1 comma 142, lett. a) Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
3. Con deliberazione di Consiglio Comunale è possibile prevedere anche aliquote differenziate per uno o più scaglioni di reddito corrispondenti comunque a quelli stabiliti dalla legge statale;
4. L'aliquota o le aliquote della addizionale IRPEF sono approvate annualmente dal Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In assenza di provvedimento sono confermate le aliquote stabilite nel precedente esercizio, così come previsto dall'art. 1, comma 169 Legge 296/2006.

Articolo 3¹

ESENZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 comma 142 lettera b), il Comune può stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, tramite deliberazione di Consiglio Comunale con la quale viene determinata annualmente l'aliquota dell'addizionale. In assenza di provvedimento è confermata la soglia di esenzione stabilita nel precedente esercizio.

Articolo 4

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.
-